



Associazione Pubblica Assistenza Milanese ONLUS –

P.as.mil.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI (Privacy)

ART.1- PRINCIPI E FINALITA'

Al fine di garantire all'interno dell'associazione Pubblica Assistenza Milanese puntuale applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), approvato con

D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, l'assemblea dei soci emana il seguente Regolamento, con lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle

libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale dei soggetti che interagiscono con l'Associazione.

ART. 2- DEFINIZIONI

Al fine del presente regolamento, si intende per:

"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la

conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,

il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;

"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente

o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

"dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i

dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) a u) del D.P.R. 14.11.2002, n.313, in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato, ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice

di Procedura Penale;

"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine all'assunzione delle decisioni sulle finalità, modalità e strumenti utilizzati

per il trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione, e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati

personali;
“interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
“comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
“diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
“dato anonimo”, il dato che in origine, o seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
“blocco”, al conservazione di dati personali, con sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento;
“banca dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
“Garante”, l’autorità amministrativa indipendente, di cui agli art. 153-160 del Codice;
“misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, che configurano il livello minimo di protezione;
“strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato, con cui si effettua il trattamento;
Per tutte le altre definizioni, non contenute nel presente articolo, si fa espresso richiamo all’art.4 del Codice.

ART. 3- TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati è l’associazione Pubblica Assistenza Milanese, qui di seguito denominata associazione.

Essa provvede ad applicare il “codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) sia nelle parti generali, sia le parti che riguardano la tipologia di soggetto giuridico corrispondente alle caratteristiche di Pubblica Assistenza Milanese

ART. 4- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualunque trattamento dei dati personali posto in essere dall’Associazione è consentito, fatto

salvo il rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti, soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di propria competenza.

Pertanto, oggetto del trattamento devono essere solamente i dati personali per lo svolgimento di attività istituzionali.

I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e devono anche essere esatti, aggiornati, pertinenti e

non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Nei trattamenti è autorizzata solo l’esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è stato consentito, anche quando i dati

sono raccolti nello svolgimento di attività di vigilanza, ispettive o di controllo.

Il trattamento dei dati sensibili è invece consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano espressamente specificati i tipi di dati che possono

essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

L'Associazione applica il Titolo V - Trattamento di dati personali in ambito sanitario del Codice

ART.5 RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è Pubblica Assistenza Milanese nella persona del responsabile privacy (privacy officer) nominato dal consiglio direttivo.

Il responsabile privacy (privacy officer) compie tutto quanto è necessario, per garantire la piena attuazione delle vigenti disposizioni normative, in tema di Privacy.

Il responsabile privacy (privacy officer) del trattamento dei dati personali provvede in particolare a applicare la normativa contenuta nel Codice, le disposizioni del Garante, quelle contenute

nel presente regolamento, nonché la normativa nazionale, regionale ed europea che disciplinano il trattamento dei dati

ART 6- INFORMATIVA

Il trattamento dei dati personali esige la previa informativa dell'interessato, di cui all'art. 13 del Codice (vedi allegato A).

L'informativa è sempre dovuta a prescindere dall'obbligo di acquisizione del consenso.

Essa deve contenere gli elementi tassativamente indicati dall'art.13 del Codice

ART. 7- DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'Accesso

1-L'interessato può, senza alcuna formalità, chiedere all'incaricato del trattamento dei dati di:

- a) prendere visione dei dati che lo riguardano;
- b) avere comunicazione dei dati in forma intelligibile;
- c) conoscere le finalità istituzionali per cui sono conservati i propri dati.

2- L'interessato deve esibire al momento della richiesta un documento di identità. La persona

fisica o giuridica che agisce su incarico dell'interessato deve presentare, unitamente alla delega sottoscritta, fotocopia della carta d'identità del delegante. In caso di decesso la richiesta può essere effettuata da chiunque ne abbia interesse (successori, rappresentanza legale, ecc).

3- La richiesta non può essere rinnovata, salvo motivi specifici, prima di un intervallo pari a 90 gg.

4- L'incaricato comunica i dati in suo possesso oralmente salvo diversa ed esplicita richiesta.

Cancellazione o trasformazione anonima dei dati.

L'interessato può, senza formalità e senza spese, chiedere all'incaricato, ove i dati non siano

più necessari per le finalità istituzionali dell'Azienda:

- 1) la cancellazione dei dati posseduti;
- 2) la trasformazione in forma anonima dei dati.

Aggiornamento, rettifica ed integrazione dei dati.

L'interessato può, senza formalità e senza spese, chiedere all'incaricato del trattamento dei

dati:

- a) l'aggiornamento dei dati;
- b) la rettificazione dei dati;
- c) l'integrazione dei dati;

L'integrazione dei dati può avvenire solo qualora il richiedente dimostri di averne interesse e

le motivazioni espresse rientrino tra le finalità istituzionali dell'Azienda.

Opposizione al trattamento dei dati.

L'interessato può senza formalità e senza spese:

a) opporsi al trattamento dei dati personali con finalità commerciale o di invio di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;

b) opporsi al trattamento dei propri dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

L'interessato che si oppone al trattamento dei propri dati deve indicare espressamente i motivi che legittimano la richiesta. L'opposizione potrà essere accolta solo qualora non sia in

contrasto con le disposizioni di legge o con le finalità associative dell'Associazione Pubblica Assistenza Milanese.

ART. 8- OBBLIGHI DELL'INTERESSATO

L'interessato è obbligato a fornire i dati personali o sensibili strettamente necessari ai fini istituzionali dell'Associazione per potere accedere alle prestazioni richieste.

Sono fatti salvi i casi d'urgenza o di impossibilità temporanea a comunicare i dati.

ART. 19- CONSENSO

L'associazione Pubblica Assistenza Milanese applica in materia di consenso le norme contenute nel Codice, e in particolare modo in relazione alla proprie finalità associative di tipo sanitario, applica in materia di dati personali gli articoli art.75, art.76, art. 77, art. 79, art.81,art.82, art.106, art.107, art.110

ART. 10- MISURE MINIME DI SICUREZZA

L'associazione applica le misure minime in materia di sicurezza dei dati previsti dal codice individuati negli articoli art.33, art.35, art.36 del Codice e dell'allegato B del medesimo.

Il responsabile privacy (privacy officer) Responsabili del trattamento dei dati, già individuato a norma dell'art.5 del presente Regolamento, è tenuto alla protezione dei dati in ottemperanza agli articoli art.33, art.35, art.36 del Codice

ART.11- VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza negli stabili dell'associazione è consentita, solo dopo

attenta valutazione sulla proporzionalità fra lo strumento impiegato e gli scopi perseguiti (sicurezza delle persone e delle attrezzature), e, in

ogni caso, quando altre misure possibili siano concretamente insufficienti o inattuabili. Trova comunque applicazione, circa i controlli di soggetti terzi o riconducibili all'associazione nelle vigenti leggi dello Stato e dell'Unione Europea.

ART. 12- COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI PERSONALI.

Qualunque trattamento di dati personali, da parte di soggetti pubblici, è consentito soltanto

per lo svolgimento delle funzioni associative.

La comunicazione da parte di Pubblica Assistenza Milanese ad altri soggetti pubblici è ammessa,

quando è prevista da una norma di legge o di regolamento e, in difetto, quando la stessa è,

comunque, necessaria per lo svolgimento delle funzioni dell'Associazione.

La comunicazione da parte di Pubblica Assistenza Milanese a privati o ad enti pubblici economici e

la diffusione sono ammesse, unicamente quando sono

previste da una norma di legge o di regolamento.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute, non possono essere diffusi.

Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, la comunicazione dei dati personali, inclusi quelli sensibili, trattati, per disposizione, di legge o di regolamento o, comunque, per il perseguimento di attività istituzionali, tra le diverse strutture organizzative

aziendali, costituisce compito in linea con le proprie finalità associative e non richiede, pertanto, l'adozione di specifiche formalità, da parte dell'Associazione.

E' fatta salva, comunque, la comunicazione o la diffusione dei dati, che siano richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, per finalità di difesa o di sicurezza dello

Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ART. 13- COMUNICAZIONE SULLO STATO DI SALUTE.

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato possono essere noti secondo leggi e regolamenti che normano le associazioni di soccorso.

ART. 14- PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

L'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge, garantisce il diritto alla riservatezza dei dati

sensibili/giudiziari, contenuti negli atti amministrativi pubblicati nell'apposito albo, mediante

la non diretta identificabilità dei soggetti, cui tali dati si riferiscono.

Gli individui cui afferiscono le informazioni di carattere sensibile/giudiziario debbono, in particolare, essere individuati, nell'oggetto del relativo provvedimento, attraverso le sole iniziali di nome e cognome.

ART.15- RAPPORTI TRA DIRITTO D'ACCESSO E RISERVATEZZA

I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto d'accesso a documenti amministrativi, contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla L. 241/90 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal regolamento associativi che disciplina il diritto di accesso, anche per ciò che concerne i dati

sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento, eseguibili in adempimento di una richiesta di accesso.

Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Quando il trattamento concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, il

trattamento è consentito, se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

ART 16- DOCUMENTAZIONE CLINICA

La documentazione clinica costituisce, ad ogni effetto di legge un atto pubblico. Essa deve essere redatta in forma intelligibile e coerentemente ai requisiti di veridicità e completezza.

Ogni annotazione va in essa trascritta, contemporaneamente all'evento descritto.

Nella cartella clinica, i dati relativi al paziente debbono chiaramente distinguersi da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese le informazioni relative ai nascituri.

La documentazione clinica, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente. Continuano, comunque, ad applicarsi tutte le restanti disposizioni di legge, in ordine alla loro compilazione e conservazione.

Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia di documentazione clinica e dell'acclusa

Documentazione allegata, da parte di soggetti diversi dall'interessato, possono essere accolte in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- di far valere o di difendere un diritto in sede giudiziaria, di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà

fondamentale e inviolabile;

10

- di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante, di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente

in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

ART. 17- MISURE PER IL RISPETTO DEGLI INTERESSATI

Si richiamano i dettami dell'art.83 del Codice, così come dettagliatamente esplicitati dal provvedimento generale del Garante del 9 Novembre 2005.

ART.18- NORME DI RINVIO

Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento, per il trattamento dei dati personali, trovano, comunque, applicazione tutte le disposizioni contenute nel Codice (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) e, segnatamente, per il settore sanitario, gli articoli da 75 a 94.

ART.19- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, adottato con deliberazione dell'Assemblea degli aderenti, entra in vigore dalla data di esecutività della stessa.